

MIRANDA

Miranda

10. 11. 1633

anno 1633 a 1635

Collaterale Privilegium Vol 238 fol 141. 142

Pietro Antonio Somma Crippano utile padrone e Duca della terra di Miranda nella provincia di Contado de Molise quale tiene in feudo espone a S. E. come esso supplicante represso dalli Sindaci et Eletti di detta sua terra de Miranda che esso supplicante hauesse confermato in beneficio dell' Università di detta sua terra l' infrascripti capitoli municipali ab antiquo formati dalli predecessori padroni di detta terra della Miranda cioè -

In primis Postulando esso Illmo Duca confermare et ampliare più le giurisdictioni et consuetudini di essa Università concede che quelle oramai futuro tempore sieno osservate et precise che li suoi officiali non si habiano da intromettere nelle cause de donni doti et altre spettantino alla giurisdictione della corte della bagliva in conformità di consuetudini apogonative di questo regno ma quelle promettano che si cognoscano et decidano dalli officiali di essa corte di Bagliva eligendi d'essa università iuxta l'antico solito. come oramai non si habiano da intromettere nel altre cause spettantino alla giurisdictione della postolania et della ma che se cognoscano dalli officiali eletti per essa università iuxta le instructioni della regia Corte -

Item che alli cittadini o commoranti di essa sia lecito pascolare nel casale di Prosciano con tutti suoi bovi et vacche domate et suoi asini mulari et altri animali de soma come oramai giomenta al tempo de segna senza pagare cosa alcuna et a rispetto dell' altri animali armentici li sia lecito pascolarsi e di pagare per ragione de fida grana uno l'inverno et altre grana cinque l'estate per ogni animale bovino armenticio et per ciascuna pecora grana cinque per tutto l'anno et per ciascuna capra grana uno l'anno come e' stato antico consueto.

Item esso Duca concede ad essa università e suoi cittadini

et commoranti in essa possano pascolare et offidare nella
lagna dei peristi con tutti e qualsivoglia sorta di animali cossi de
cittadini come de forastieri cum facultate vendendi affidandi
et prohibendi et auco tagliare per loro seruitus et homini de casa
abbori morti et infruttiferi et a rispetto delli fay possano solamen
te tagliare per l'occasione di fabrua per le habitazioni tanto quan
to basta et pagarsi ad essa dual corte per lo pascolo
coaguento et con reserve ad essa dual corte possono
pascolare duecento pecore proprie.

4 Item esso Duca concede ad essa Università et suoi cittadini
passare cossi pascolare come raccogliere tutte gliuane di errie
cerque e fasci che sono in essa terra tanto territori feudali co
me demaniali cotta potestate ampla poterle vendere et affidare
auco a forastieri con patto stabilito di essa università per dette
gliuane et ragioni ut supra habias a ~~pagare~~ corrispondere
e pagare ad esso Illustr. Duca annui di quindici -

5 Item Auascando che essa dual corte volisse fare ~~pratto~~ vigna
orto chiuso o campo debia ordinare stia chiuso e serrato con
frotte intorno conforme l'istruitioni della Corte della Bagliva
e consuetudini di essa ~~ancora~~ terra di miranda che non ritro
uandosi riservato auascando de farsi danno con animali non
sia tenuto a pene né a riparare danno pecuniario ma denunciand
osi volontariamente sia tenuto il guardiano a due lori di pene
con emendare il danno d'oppressarsi delli oppressatori -

6 Item che essa dual corte per qualsivoglia ingiustitia
se ingiuria sen offensione verbali et auco manuali senza
però effusione di sangue non possa pigliare de pene se non
solo lori ~~tre~~ procedente per remissione de parte -

7 Item sia lecito ad ogni querulante che per qualsivoglia causa
havesse fatto querela ad essa dual corte possa per termine di 30
hora revocare et revettare detta querela e per tale revissione

fra detto tempo non debba pagare cosa alcuna a l'officiale et ma-
strodatti ne il querelante sia molestato di veruna maniera
per detta causa eutto nella casi permessi dalle leggi e prag-
matiche del regno di poter procedere ex officio pogratori per
detta stornatura sen remissione merita cortino all' ufficiale -

Item che accadendo che essa Ducal corte facesse baano d'
istancia de parte che non fosse lecito a nessuna persona d'au-
ficare et passare per le possessioni vi a piedi ne con ^{animali} ~~animali~~
sotto alcuna pena in occasione di contraventione non possa esi-
gere per tal pena se non solo un tari per ciascuna volta de gior-
no, et di notte il doppio e anchorche la pena in detti baani fosse maggiore.

10 Item che essa universita' et suoi cittadini possano con liberta'
andare a macinare grovi o altre vittuaglia in qualsivoglia molli-
no li fara' piu comodo cossi anco cocere il pane ne proprii for-
ni de loro case et ricevere passeggeri in loro proprie case anchor-
che l'hostaria della real corte non fusse piena, et anco andare
a macinar le olive in qualsivoglia trapeto, et coltivare ogni
sorta di territorio ~~anchora~~ di forastieri et in alcuna giurisdictione
senza che esso ^{duca} Duce et suoi officiali possa prohibirli in modo alcuno
in conformita' di legge et memoranda pragmatica della felice me-
morie di Carlo quinto considerando anco l'attuale consuetudine
in che se ritrova ~~essa~~ universita'.

9 Item che essa universita' et suoi cittadini possano per loro
occorrenze et necessita' pubbliche congregarsi per fare ^{consiglio} ~~pubblico~~
~~verale~~ et particolare di giorno e di notte conforme il bisogno
occorresse cossi per fare electioni de sindico eletti et altri of-
ficiali di essa universita' come per tutte altre occorrenze come
di sopra con intervento ~~predetto~~ ^{proprio} ~~particolare~~ del ufficiale seu capitano,
et accadendo che esso capitano non volgesse intervenire o dare
licentia possa essa universita' petita ^{transire} ~~transire~~ et non obtenta
congregarsi senza incorrere in pena alcuna.

11

Item che atteso che essa dual corte per ragione delle
paglie e stame che solava ricevere delli cittadini che coltivano li
territorii di essa dual corte si e' contentato in un certino per
fuoco quali essa li exige non possa ne debba piu dimanda-
re ne astingere essi cittadini a farli dare paglia ne altro
stame nisi mediante pretio -

12

Item che essa dual corte li stagli che dovra' percepi-
re da suoi cittadini per vendite et terraticio dei suoi territorii
debia riceverli nel loco dove si sogna et non altrimenti costri-
gerli de portarli alla casa della Corte et fatta la denuncia
conforme al solito non possa impedirli de recoger -

13

Item che non sia lecito ad essa universita' e suoi citta-
dini ne anco ad essa dual corte fare industria de porci me-
tenerne tanti quanti sono necessarii al uso de loro case
intendendosi pero' in particolare le gliande che sono in territorio
di essa terra che di fuori siao in liberta' de cittadini indus-
triarvi ut in Cap. 15 -

14

Item che non sia persona alcuna far furti nelle pos-
sessioni de cittadini, nelle ferme, ortigli di esse possessioni
et accasando iavorra per ciascuna volta di pena dui tari et
curandare el danno al padrone, et darsi il doppio -

15

Item che ~~qualunque~~ persona di essa terra non sia le-
cito scappare rompere fratte che se ritrovano nel e chiuse colte
per conservazione delli seminati come de vigne, ortaglia, et altre,
et accadendo che alguno controvenisse di modo che di dette fratte
sen chiuse se ne portasse alcun legno a casa sua incorra in
pena di grana dieci il giorno e di notte il doppio con en-
dare el danno al padrone -

16

Item che ogni persona di detta terra sia lecito fare
industria a suo arbitrio colti de grano et altre vittuaglie
come de formaggio, vino, lino, oglio, bestia, lana et ogni

Albiranda

2.

altra parte di mercantie senza che essa dual corte, e suoi
ufficiali possano impedire et prohibire in cosa alcuna iuxta
l'antico consueto di questa Università constitutioni e pragmatice
del Regno -

17

Item che essa dual corte et suoi ufficiali habbiano a
promettere et osservare ad essi cittadini lo ius congrui in
materia di vendita de possessioni di modo che li vicini o pa-
renti siano ricercati et preferiti nello stesso possesso che si
ritrovasse d'altri in conformità dell'antico solito e constitu-
tioni di questo regno -

18

Item si pote da V. S. Mma che volendo alcuno cittadino
o commorante in questa par case nuovamente in questa terra de
Albiranda si deggia per sua S. Mma concedersi il luogo per
grana cinque per lo corso annuatim come e' stato (edito) antica-
mente concedersi

19

Item che occadendo che alcuna persona ad istantia de
parte sia chiamato in giuditio oretum dal baglio in casa
in defecto che non se ritrovasse possano le loro mogli o altre
de una casa comparire et pagarla senza che incorri in pena
alcuna di contumacia, excepto per quando fusse personalmen-
te stato citato et non avesse giusta cause d'impedimen-
to al comparire et per ragione di giusta contumacia paghi gra-
na cinque quando fusse dalla parte riportato

20

Item che essendo necessario esaminarsi alcuna donna
honesta dalla dual corte cossi de cause civili come criminali
debia il capitano seu suo maestro d'atti esaminarla in alcu-
na curia o vero loco giusto et honesto, senza estrengersa anda-
re nelle case della corte et occadendo fusse inquisita per
qualpioggia delitto non possa essere incarcerata in corte ma
in casa de buoni et honesti cittadini et pleggiaria de seu-
ra carcere.

- 21 Item che essa ducaal corte et suoi officiali non poteno
carcerare cittadini et commoranti in essa per alcuno debito
seppur non costerà per informationi et sarà continuata de
giusta citatione.
- 22 Item che ogni persona tanto cittadina come forestiera
per transitu et sue occupationi così di compagnia come de extra
li fusse necessario convenire di notte tanto di dentro come de
fuori di detta terra senza lume et fuoco non possa la corte seu
suo capitano pigliarli di pena cosa alcuna.
- 23 Item che ogni persona che volesse restare et andare ad
habitare in altra terra possa possedere il suo stabile ^{di cosa terrena} fan
do come ad ogni altro cittadino, et volendolo vendere o alie
nar li sia permesso in conformita di constitutioni et pragma
tiche del rege pagando ^{però} ragione di mercato ad
essa ducaal corte costerà quindiici conforme al solito.
- 24 Item che per ragione di pestello, ferri, ceppi, manette
o carcere il capitano non possa exigere cosa alcuna in più
l'antico solito.
- 25 Item che non sia lecito ad essa ducaal corte di comanda
re et asstringere effi cittadini et commoranti in essa a restin
na actione personale ^{nel} pigliare bestie se non media
te salario in conformita di regie premonitioni.
- 26 Item che succedendo che alcuna persona tagliasse albo
ri ^{o polliferi} della ducaal corte come di ^o altri particolari in
corra in pena tagliando del piede alberi grossi tari quattro
et rami piccoli tari tre con euendare il danno al padrone
intendendosi il tutto de giorno, et di notte il doppio.
- 27 Item che nell'ingressi facendo li capitani seu officiali
ad administrare giustizia debba confirmare et conservarsi co
si li presenti capituli come altra consuetudine di essa uni
versita, et rimandando sia lecito ad essa universita et suoi

del governo denegarli la possessione senza incorrere in pena
alcuna, et detti capitani siano obligati di darli plegiaria di sta-
re a sindacato in essa terra altramente sia tenuto come dritto per
sua recusare.

25

Item se alcuna persona fosse convinta per haver giura-
to il falso scientemente con interesse de parti incorra in pe-
na de ducati cinque per ciascuna volta limitandosi la pe-
na di legge o pragmatiche del regno.

29

Item che non sia tenuto a persona alcuna giocare a gio-
chi prohibiti, et contravvenendo incorra per ciascuna volta
alla pena di carlini due, limitandosi la pena della regia
pragmatica, et a rispetto di giochi permessi et per recre-
atione non debba il capitano molestarli in nessun modo.

30

Item che commettendosi da essi cittadini e commoran-
ti in essa terra alcuno furto cose de denaro come de arimen-
ti et altre cose mobili, et il loro valore non eccedesse l'on-
za restituendosi il furto al padrone incorra alla pena
de carlini quindici, et se il furto fosse di valore più de
onza, cioè di 24 sei o più il delinquente altre volte fosse
inquisito de furto sia castigato conforme alle leggi et pragma-
tiche del regno non conoscendosi nemmeno li furti in strada
pubblica, scassinare di case o fundachi nemmeno li furti che
si commettessero in compagnia in comitiva di più persone ar-
mate con insulto di guardiani antorché il valore non eccede-
re li ducati sei perché in tal caso li delquenti si habbia
a punire secondo le leggi et pragmatice del regno.

31

Item essa dual corte per ragione de stagli dei suoi
territorii che si seminassero cose nel casale di Mosciano
come nelle Montagna dei pericoli et a tutti altri territori
demaniaali non potta nulla futuro tempore alterar li
detti stagli ma per quella riceverà assolutamente pro-

avere de ogni sette una come al presente si costuma et è
antico solito et non amovere li coloni da detto territorio

32 Item per comodità degli huomini et animali sia lecito
ad essi cittadini nelli territori della Corte fare pagliare senza
pagare cosa alcuna -

33 Item che alli coloni delli territori di essa dual Corte sia
lecito fare riposare le terre due anni senza pagamento di staglio -

34 Item che nelle occasioni li capitani seu ufficiali curia
sedente facessero alcuni iusti notorii con essi cittadini o commu-
nanti per parole irreverenti o altro non debbessero capitano alte-
rare la pena più di costumi suoi

35 Item pete a V. S. Illma che lo bagliivo seu iurato di detta
Corte non sia tenuto dal Capitano più de un' hora e merze la
mattina et un' hora e merze la sera -

(celebrate in detta terra di miranda a 13 di Gennaio 1634 per
mano di notaro Cosmo Strinati commorante in detta città de
Lecornia)

I quali capitoli, grove et c. accettati dai Sindaci ed Elet-
ti furono ricevuti dall' Illustra Duca nel modo seguente -

1. Circa primum caput - Placet che alli cittadini siano in
libertà nelle occasioni diomere tanto al nostro ufficiale
duale quanto alli giudici eligendi per essa Università et
per la cognitione di cause spettantino ad essa bagliiva et
che la Corte duale non possa alterare li proventi d'essa bagliiva
ma exigere conforme alla praxetta che farà essa Università re-
servandosi ogni privilegio o convention che facesse in nostro
favore -

2. Circa secundum - Placet ut petatur -

3. Circa tertium - Placet ut petatur riservandosi di pre-
sare particolare con ducento persone

4. Circa quartum - Placet ut petatur

Miranda

3

MIRANDA

- 5 Circa quintum ut petatur
- 6 Circa sextum ut petatur
- 7 Circa septimum ut petatur
- 8 Circa octavum ut petatur
- 9 Circa nonum ut petatur
- 10 Circa decimum Placet non habendo esse duos corti in
proprietate il molino et li coloni coltivando territorii proprii, pur
che li forestieri non si allogino con pagamento
- 11 Circa undecimum Placet ut petatur
- 12 Circa duodecimum Placet ut petatur
- 13 Circa tertium decimum Placet ut petatur
- 14 Circa quartum decimum Placet ut petatur
- 15 Circa quintum decimum Placet ut petatur
- 16 Circa decimum sextum Placet ut petatur
- 17 Circa decimum septimum Placet ut petatur
- 18 Circa decimum octavum Placet ut petatur
- 19 Circa decimum nonum Placet ut petatur
- 20 Circa vigesimum Placet ut petatur
- 21 Circa vigesimum primum Placet parche non sia figlio fami-
glia, o forestieri, o altri sospetti de fuga
- 22 Circa vigesimum secundum Placet ut petatur
- 23 Circa vigesimum tertium Placet ut petatur
- 24 Circa vigesimum quartum Placet ut petatur
- 25 Circa vigesimum quintum ut petatur placet ~~potest~~ median-
te salario iuxta solitum
- 26 Circa vigesimum sextum Placet ut petatur
- 27 Circa vigesimum septimum Placet ut petatur
- 28 Circa vigesimum octavum Placet ut petatur
- 29 Circa vigesimum nonum Placet ut petatur
- 30 Circa trigessimum Placet ut petatur
- 31 Circa trigessimum primum Placet ut petatur

32. Circa trigessimum secundum Placeat ut petatur
 33. Circa trigessimum tertium Placeat ut petatur
 34. Circa trigessimum quartum Placeat ut petatur
 35. Circa trigessimum quintum Placeat ut petatur

Illius Dux concessit dictis iudicibus et iudicibus presentibus nominibus quibus universitatibus terre predictae virum de inscripta rotula seu pannetta observanda ab officialibus et actuariis curie dictae terre virande inter litigantes dictae terre. videlicet.

~~Item~~ Rotula seu pannetta d'observarsi dalli officiali et mastro datti tra litiganti in detta terra di miranda

In primis Per ogni presentata di petitione instantia et ogni ~~ogni~~ altra scrittura publica et privata grava tre.

Item per ogni petitione pones acta gravo uno e mezzo

Item per ogni citatione ordinaria grava due

Item per la terminazione probatoria publicatione conclusionem che s'essano farsi nelle cause et per ogni altro ~~decreto~~ interlocutorio grava cinque

Item per examina di testimonii sopra articoli per lo primo grava cinque et per ogni altro testimonio grava due

Et per examina di testimonii sopra articoli da dieci in basso grava cinque et da dieci in su grava dieci.

Per la examina del principale sopra l'articoli et per ogni altra scrittura grava cinque

Per lo giuramento summario non si paga cosa alcuna

Per ogni plegioria civile grava tre

Per lo giuramento di calunnia gravo uno e mezzo

Et per la repulsa della parte grava due

Per la scrittura della sentenza et per ogni decreto ordinario in scriptis diffinitivo grava dieci

Per ogni appello di sentenza o di decreto inter lictiam grava due

Per ogni protesta grava dieci

Inc' e gli

Item tutte le cause civili di trenta carlini in basso se ha-
bano da cognoscere sine scriptis in^{te} la costituzione del regno et sen-
za pagamento de atti.

Item per la prima contumacia che si auersano nelle citazioni
mandate et altre scritture ad istantia delle parti non si paghi
altro che grana tre inclusive la prima et 2^a et 3^a contumacia.

Per la decreto in contumacia mandato ad reuerendia
contumacia et decreto de vendendo inclusive co li haori et occu-
sione di candela non si paga più di grana virlisette.

Item per ogni obligatione pretesa alla grana uno.

Et per ogni comparsa senza risposta del mandato o comparsa
se grana uno per la compromesso int grana tre.

Per quassivoglia remissione tante di cause civili quante cri-
minali grana cinque.

Per ogni procura fatta oppresso li atti grana due.

Per ogni copia di processo per ogni otto carte de vin-
ticinque virgoli per faccia et cinque parti per virgole conforme
la regia prommatica grana venti.

Per ogni plegione criminale grana dieci.

Item si fosse chiamato ad istantia di parti et non compa-
risse quella senza paghi grana cinque alla dual corte essendo ri-
portato dalla parte contraria.

Item da tutti li atti che si facessero in corte quali nelli
futuri capituli vocabulo non sono stati scritti che non si possa-
no exigere se non alla ragione tassata nella presente praxetta
per la quale non si possa fare interpretatione alcuna per divinita-
me di quelle intendendosi ogni intero pe o a beneficio di essa
universita' e suoi cittadini.